

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 37.848/11.832

## **STATUTO DELLA**

**“FONDAZIONE F.A.R.O. ETS – FONDAZIONE ASSISTENZA RICERCA ONCOLOGICA PIEMONTE”, siglabile “FONDAZIONE F.A.R.O. ETS”**

\* \* \*

### **ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita quale Ente del Terzo settore, ai sensi del D.LGS. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), una Fondazione denominata **“FONDAZIONE F.A.R.O. ETS – FONDAZIONE ASSISTENZA RICERCA ONCOLOGICA PIEMONTE”, siglabile “FONDAZIONE F.A.R.O. ETS”**

### **ARTICOLO 2 - SEDE**

La Fondazione ha sede legale in Torino, Via Oddino Morgari n. 12.

### **ARTICOLO 3 - SCOPO E ATTIVITA'**

La Fondazione, ai sensi dell'art. 5 del D.LGS. 117/2017, esercita in via esclusiva o principale, le seguenti attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente:

- interventi e prestazioni sanitarie volti ad assicurare cure domiciliari e residenziali palliative in ambito oncologico e nelle patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;
- allestimento e gestione hospices sul territorio regionale piemontese;
- assistenza e supporto, materiale e psicologico, a persone e famiglie che si trovano in situazione di difficoltà nel gestire le conseguenze delle sopra indicate patologie insorte su propri cari, congiunti o conviventi;
- educazione, istruzione e formazione professionale, anche universitaria e post-universitaria, corsi di educazione continua in medicina nel campo delle cure palliative in particolare a favore di operatori sanitari del Piemonte;
- ricerche scientifiche in campo palliativo, anche in collaborazione con altri centri o soggetti pubblici o privati italiani ed esteri, promuovendo scambi scientifici e collegamenti;
- istituzione borse di studio nel campo delle attività della Fondazione;
- promozione del dibattito su temi etici relativi alle fasi terminali della malattia neoplastica e delle malattie croniche ed evolutive, anche con la eventuale costituzione di un comitato etico;
- organizzazione di incontri, convegni e attività editoriale, al fine di divulgare la conoscenza e approfondire la sensibilità sui temi dei diritti umani civili, sociali e politici, con particolare riferimento agli aspetti della sofferenza e del fine vita.

La Fondazione, altresì:

- può richiedere finanziamenti ed accedere al credito presso Banche od Istituti vari;
- non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e strumentali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.LGS. 117/2017;
- potrà realizzare l'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA**

La durata della Fondazione è illimitata

#### **ARTICOLO 5 - PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione dell'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- dai beni immobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori;
- dai beni immobili e mobili pervenuti o che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate

La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri soggetti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **ARTICOLO 6 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

La Fondazione deve redigere, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di amministrazione documenta nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali eventualmente esercitate.

Ricorrendone i presupposti, la Fondazione dovrà altresì redigere il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D. LGS. 117/2017.

#### **ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente e i Vice Presidenti;
- l'Organo di Controllo.

#### **ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici membri.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri possono essere rinominati.

Possono essere eventualmente nominati fino ad un massimo di tre

Presidenti Onorari, i quali hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, da scegliersi esclusivamente fra componenti del Consiglio di Amministrazione che si siano distinti per la loro attività a favore della Fondazione.

In prossimità della propria scadenza il Consiglio provvederà alla nomina dei nuovi Consiglieri i quali dureranno in carica tre anni.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, tutti i Consiglieri in carica provvederanno alla cooptazione dei membri in sostituzione di quelli cessati; in tale eventualità, i Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima scadenza del Consiglio.

Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio.

#### **ARTICOLO 9 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI**

I Consiglieri eleggono tra essi a maggioranza assoluta un Presidente e due Vice Presidenti, che mantengono tali cariche per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili. Il Presidente e i due Vice Presidenti compongono altresì il Comitato Direttivo. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito temporaneamente da uno dei Vice Presidenti.

#### **ARTICOLO 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone ed esegue i programmi;
- redige e approva i bilanci consuntivo, preventivo e sociale sulle bozze predisposte dal Comitato Direttivo;
- nomina il Presidente, i Vice Presidenti e gli eventuali Presidenti Onorari;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di legge;
- può nominare, ove ritenuto necessario, un Segretario Generale e/o un direttore Generale;
- delibera le modifiche del presente Statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi ed ai sensi di legge.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al Comitato Direttivo, anche con facoltà di subdelega.

#### **ARTICOLO 11 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno quattro Consiglieri o da uno solo dei componenti il Comitato Direttivo, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta ordinaria od elettronica o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma, telefax o posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il

voto del Presidente della riunione.

Le variazioni dello Statuto possono essere adottate soltanto con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La riunione potrà, inoltre, validamente tenersi mediante collegamento in tele o video conferenza con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e collegati in via audio o video, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In questi casi, il Presidente della riunione dovrà in particolare accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed assicurarsi che sia loro consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza da uno dei Vice Presidenti, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso. Il Consiglio si riunisce entro il trenta aprile di ogni anno per l'approvazione dei bilanci preventivo, consuntivo e sociale, su convocazione del Presidente, e almeno altre tre volte durante l'anno.

#### **ARTICOLO 12 - COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato Direttivo, composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti hanno facoltà di compiere disgiuntamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione e possono accettare donazioni, lasciti testamentari e, con beneficio d'inventario, eredità.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Direttivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 13 - RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE**

Il Presidente ed i Vice Presidenti hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o per categorie di atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti. I Vice Presidenti sostituiscono e fanno le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### **ARTICOLO 14 - COMPETENZE DEL COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato Direttivo cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza dei bilanci preventivo, consuntivo e sociale; i verbali delle riunioni del Comitato, redatti dal Segretario, designato ai sensi dell'art. 11, vengono sottoscritti dal Presidente delle riunioni medesime e dal Segretario. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

#### **ARTICOLO 15 - ORGANO DI CONTROLLO**

La Fondazione deve nominare un organo di controllo anche monocratico, nella persona di un iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia. Nel caso di organo di controllo collegiale, il

predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui all'art. 14, comma 2, del D.LGS. 117/2017

Al superamento dei limiti di legge, l'Organo di Controllo esercita anche le attività di revisore legale dei conti.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e viene sostituito o riconfermato dopo la revisione del bilancio del terzo anno, salvo che per impedimenti non si debba procedere prima al rinnovo od alla sostituzione. L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui si deliberano i bilanci consuntivo e sociale e può essere interpellato su tutti gli argomenti che comportano spese ed oneri per la Fondazione.

#### **ARTICOLO 16 - COMITATO SCIENTIFICO E COMITATO ETICO**

Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato scientifico ed il Comitato etico, composti ciascuno da sei componenti, oltre al Presidente della Fondazione, scelti tra personalità distintesi nei campi di attività indicati all'articolo 3.

#### **ARTICOLO 17 - COMPETENZE DEI COMITATI**

Il Comitato scientifico ed il Comitato etico si riuniscono almeno una volta l'anno e possono essere convocati ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti i Comitati stessi. I Comitati:

- formulano proposte sulle attività della Fondazione e segnalano persone ritenute idonee, a loro giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprimono il loro parere sui programmi di attività ad essi sottoposti;
- esprimono, se richiesti, il loro parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

#### **ARTICOLO 18 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE**

Ai componenti degli organi della Fondazione, ad eccezione dell'Organo di Controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della carica. Resta salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica.

#### **ARTICOLO 19 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di scioglimento od estinzione della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore aventi scopi analoghi, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.LGS. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni che saranno impartite dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **ARTICOLO 20 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di

cui al D.LGS. 117/2017 e le altre disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano la materia.

In originale firmato:

GIANDOMENICO BONITO - Notaio.

\* \* \* \*

COPIA INFORMATICA

(artt. 22 D.lgs. 82/2005 e 68-ter L. 89/1913)

Certifico io sottoscritto, dott. GIANDOMENICO BONITO, Notaio in Torino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato n. di serie 3142, vigente fino al 17 settembre 2023, rilasciato da "Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority"), che la presente copia redatta su supporto digitale è conforme al documento originale redatto su supporto analogico, conservato nella raccolta dei miei atti e firmato a norma di legge.

La presente copia informatica sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale formato su supporto analogico (art. 22, comma 4, D.lgs. 82/2005).

Si rilascia ad uso fiscale.

Torino, 16 dicembre 2021.